

Alberto Dalla Rosa

L'*aureus* del 28 a.C. e i poteri triumvirali di Ottaviano*

1. *Una vexata quaestio*

In un lungo articolo pubblicato nel 2010, Frederik Juliaan Vervaeet ha apertamente difeso l'idea che nel periodo tra il 1° gennaio 31 e il 13 gennaio 27 a.C. la posizione costituzionale di Ottaviano fosse sempre quella di *triumvir rei publicae constituendae* e che dunque tale magistratura straordinaria fosse rimasta in campo ben oltre i dieci anni indicati nelle *Res Gestae*¹. Non si tratta sicuramente

* Voglio qui ringraziare Francesca Rohr e Tomaso Lucchelli per il cortese invito a partecipare alla giornata di studi, i cui atti formano questo volume. La mia gratitudine va anche ai professori Giovannella Cresci e Adriano Savio che mi hanno permesso di migliorare il presente lavoro grazie alle loro osservazioni.

¹ Vervaeet 2010, che amplia l'argomentazione già esposta in Vervaeet 2009. Nella selva di contributi al forse inestricabile problema della cessazione del triumvirato costituente, occorre separare il discorso relativo alla scadenza da quello sulla natura dei poteri che Ottaviano esercitava tra il 31 e il 27. Questa magistratura straordinaria fu istituita dalla *lex Titia* il 27 novembre del 43, come si evince dai *fasti Colotiani* (*InscrIt* 13,1, p. 274). La durata era stata fissata inizialmente a cinque anni (App. *civ.* IV 2; Dio Cass. XLVI 55,3; Liv. *perioch.* CXX), cioè fino al 31 dicembre del 38. Dopo questa data, la magistratura fu rinnovata per un altro quinquennio, tuttavia c'è incertezza sul momento da cui esso fu fatto iniziare. I *fasti Capitolini* (*InscrIt*, 13,1, p. 58-59) riportano che Ottaviano, Antonio e Lepido furono triumviri *iterum* il 1° gennaio 37; tuttavia le fonti letterarie, e soprattutto Appiano, fanno intendere che il secondo termine sarebbe iniziato solo nel gennaio 36 (App. *Ill.* 28; cf. Vervaeet 2010, 87-89). Da qui dipende dunque la divergenza tra chi segue *Res gest.* 7,1 ([*Tri*]ummu[*i*]rum rei pu[blicae c]on[s]ti[tuendae fui per continuos an]nos [decem]) e i *fasti Capitolini* e fissa la data di termine al 31 dicembre 33, e chi preferisce posticipare alla fine del 32. Per una scadenza nel 33 si schierano la maggior parte degli studiosi, tra cui Mommsen 1887-88, II, 718-719 (anche se egli pensa che il triumvirato non avesse una vera e propria data di termine); Kromayer 1888, p. 15; Kornemann 1905, 317; Syme 1939, 277, n. 6; Grant 1946, 416; De Visscher 1949, 5-6; Fadinger 1969, 103; Jones 1970, 37; De Martino 1972-75, IV, 94-103; Millar 1973, 58; Bleicken 1990, 4, n. 28; Girardet 1990a, 325; Rich 1992, 114; Girardet 1995; Rich - Williams 1999, 188; Scheid 2007, 37-38; Mantovani 2008, 10, n. 21; tra coloro che fissano il termine al 31 dicembre 32 sono Lange 1876, III, 583; Herzog 1884, II, 94-95; Karlowa 1885, I, 425, n. 1; Ciccotti 1896; Coli 1953, 415 (pur ritenendo che non esistesse una data di termine comminatoria); Gabba 1970; Anello 1980; Badian 1991, 8, n. 8; Ermatinger 1993, 109;

del primo studioso a patteggiare per questa interpretazione, tuttavia l'approccio globale riservato al problema mi sembra faccia buon uso delle argomentazioni espresse in oltre un secolo di ricerca e proponga un ragionamento convincente, con il quale sono sostanzialmente d'accordo².

La prima mossa di Vervaeet è quella di aderire alla teoria dei differenti *tempora* magistratuali illustrata da Umberto Coli nel 1953³. Il giurista italiano ha mostrato che le magistrature romane potevano essere *ad tempus certum* oppure *ad tempus incertum*. Le tradizionali cariche annuali, come il consolato, la pretura o il tribunato della plebe, appartenevano al primo gruppo, poiché i poteri a esse inerenti scadevano automaticamente al termine del prestabilito periodo di vali-

Ridley 2003, 173; Vervaeet 2010, 87-89 (che segue Coli). Vanno citati infine gli studiosi che, al di là della posizione sulla fine del triumvirato, hanno sostenuto che questa magistratura straordinaria non avesse di per sé una data di termine; il superamento dei limiti temporali sarebbe dunque stato legittimo. Oltre a Mommsen, Coli e Vervaeet, si pongono su questa linea Kolbe 1914, 283; Betti 1915, 6; De Francisci 1930, 66; parlano di una continuazione dei poteri triumvirali, ma senza scendere in argomentazioni costituzionali, Grenade 1961, 29-30; Cartledge 1975, 32-33; Roddaz 2003, 405-408.

² Il dibattito sulla data di termine e sull'eventuale continuazione del triumvirato gira attorno ad alcuni punti: da una parte *Res gest.* 7,1 (Ottaviano triumviro *per continuos annos decem*), i *fasti Capitolini* per l'anno 37, la volontà di far votare il rinnovo quinquennale del triumvirato (App. *Ill.* 28; ma diversamente *civ.* V 95) e il fatto che il titolo non sia più portato da Ottaviano dopo il 33 supportano la tesi di una durata limitata; altre fonti parlano per il contrario: 1. nella prima seduta del senato del 32, Ottaviano prese posto sulla sella curule tra i due consoli ed era dotato di una guardia armata, come di consueto durante il triumvirato (Dio Cass. L 2,5). 2. Antonio non riconobbe mai la necessità di indicare l'iterazione del triumvirato, come invece fecero i suoi colleghi. 3. Antonio continuò a portare il titolo di *IIIvir r.p.c.* fino alla morte, promettendo più volte di deporre i poteri se lo avesse fatto anche Ottaviano o, eventualmente, dopo la vittoria nella guerra civile (cf. Dio Cass. XLIX 41,6; L 7, -2). 4. nel 32 il senato e il popolo destituirono Antonio dal suo consolato e da «tutti gli altri poteri» (Dio Cass. L 4,3: *καὶ τὴν τε ὑπατείαν αὐτόν [...] καὶ τὴν ἄλλην ἐξουσίαν πᾶσαν ἀφείλοντο*). 5. negli accordi di Miseno del 36 erano stati assegnati i consolati fino al 31 (App. *civ.* V 74). 6. App. *Ill.* 28, parlando dell'anno 33, dice che mancavano ancora due anni prima della scadenza del triumvirato. 7. l'iscrizione *ILS* 78, proveniente da Luni e datata al 28, menziona Ottaviano come *cos. VI IIIvir r.p.c.* È impossibile trovare una soluzione che concili questi dati divergenti e dunque gli studiosi, a seconda della posizione che assumono nel dibattito, sono costretti a discreditarlo o a reinterpretare in un senso a loro favorevole le fonti più scomode. Anche il presente saggio, dunque, schierandosi per una *continuatio* nascosta del triumvirato dopo il 32, prende una posizione che contrasta con la versione data da Augusto nelle *Res gestae*.

³ Coli 1953, che riprende e sistematizza le considerazioni già fatte da Mommsen sulle magistrature create per un preciso scopo, come per esempio il decemvirato *legibus scribundis* (cf. Mommsen 1887-88, II, 716-718).

dità (*tempus certum*). Per rimanerne in possesso, l'unica soluzione possibile era l'iterazione della magistratura, assicurata da una rielezione nei comizi. Tutte le altre cariche rientravano invece nella seconda categoria e i loro limiti di validità erano fissati dal completamento di una specifica azione piuttosto che da un lasso di tempo prefissato. Portata a termine l'azione in questione, cessava la ragione d'essere della magistratura stessa e quindi il titolare era tenuto ad abdicare immediatamente. Gli esempi più chiari sono la *dictatura clavi figendi causa* oppure quella *comitiorum habendorum causa*, il cui scopo limitato implicava una durata temporale variabile da poche ore ad alcuni giorni. Al contrario delle magistrature della prima categoria, queste cariche non scadevano *ipso iure* al momento del completamento del compito previsto, ma necessitavano di un atto di deposizione volontaria (*voluntate abire magistratu*). Questa regola si ritrova anche nel caso della *dictatura rei gerundae causa* o della censura, i cui limiti temporali erano fissati a sei e diciotto mesi rispettivamente⁴. Coli dimostra che questi termini erano solamente comminatori e fissavano il limite temporale massimo entro il quale si esigeva il completamento dei doveri inerenti alla carica, dopo di che il titolare avrebbe forzatamente dovuto deporre il potere. In caso contrario, egli avrebbe potuto essere incriminato per aver agito contro gli interessi dello stato. Tuttavia, se il magistrato fosse riuscito ad assicurarsi il consenso politico necessario per rimanere in carica, egli avrebbe potuto farlo semplicemente rimandando l'abdicazione a un momento successivo. In questo caso si parla di *continuatio*, poiché i poteri magistratuali continuavano a rimanere validi anche dopo la scadenza del termine comminatorio semplicemente per assenza di abdicazione⁵.

⁴ Per la dittatura, Coli cita l'esempio di Furio Camillo, creato dittatore nel 390 per liberare Roma dai Galli e quindi invitato dal senato a rimanere in carica oltre il limite di sei mesi (Liv. VI 1; Plut. *Cam.* 11). Per la censura c'è l'esempio di Appio Claudio Cieco (Liv. IX 33). Per entrambi i casi cf. Coli 1953, 408-409.

⁵ Vervaeke 2010, 100-102 aderisce senza riserve alla dottrina di Coli e non prende in considerazione le critiche che essa ha ricevuto da De Martino 1972-75, IV, 94-95, che, da una parte, contesta la pertinenza del precedente dei decemviri citato da Mommsen (sulla cui natura *ad tempus incertum* ha dei dubbi anche lo stesso Coli 1953, 415-418), dall'altra, considera impropri i paralleli con la dittatura *rei gerundae causa* e con la censura, per i quali il superamento dei termini di sei e diciotto mesi era tassativamente escluso e costituiva un atto illegale dal punto di vista sia formale sia materiale (egli contesta anche la veridicità dell'episodio di Furio Camillo, per cui cf. la nota precedente); sulla scorta di queste argomentazioni, le idee di Coli sono liquidate anche da Gabba 1970, 7. Tali critiche non possono essere semplicemente ignorate, in quanto evidenziano effettivamente un punto debole nell'argomentazione di Coli, cioè la volontà di individuare una

Coli collocava la dittatura sillana e il triumvirato *r. p. c.* tra le magistrature *ad tempus incertum* e dunque considerava che solo una formale rinuncia avrebbe potuto mettere fine a queste magistrature straordinarie, anche dopo la scadenza dell'eventuale termine comminatorio. Poiché nelle fonti la definitiva restituzione di tutti i poteri da parte di Ottaviano è fissata solamente nel gennaio del 27 a.C., Coli concludeva che, anche se l'erede di Cesare non aveva più portato il titolo di triumviro, egli aveva continuato a mantenere le prerogative di questa magistratura durante il confronto finale con Antonio e negli anni immediatamente successivi⁶.

Sulla scorta di queste argomentazioni, Vervaeet mostra chiaramente che i triumviri ignorarono il primo termine comminatorio di cinque anni (27 novembre 43-31 dicembre 38 a.C.) rimanendo in carica anche nel 37; essi si accordarono per un nuovo mandato quinquennale, che però sarebbe iniziato il 1° gennaio 36 e sarebbe dovuto terminare il 31 dicembre 32. Particolarmente eloquenti sarebbero anche gli accordi presi nel 39 sulle persone che avrebbero dovuto accedere al consolato per i successivi otto anni. Questi patti prevedevano che nel 31 Ottaviano e Antonio avrebbero dovuto rivestire insieme la magistratura e gestire la fine della fase triumvirale. Ovviamente, un tale progetto ha senso solo se si ammette che il secondo periodo triumvirale dovesse scadere alla fine del 32⁷. Tuttavia, Vervaeet pensa che anche dopo questa data sia Ottaviano che Antonio avrebbero mantenuto la carica triumvirale, ma solamente il secondo continuò a portarne anche il titolo, mentre il primo preferì celarlo, appoggiandosi sulla più

categoria omogenea di magistrature *ad tempus incertum*. Infatti, ciò che è veramente problematico è l'accostamento del triumvirato a magistrature più tradizionali come la dittatura *rei gerundae causa* e la censura. Infatti, l'unico vero caso paragonabile al triumvirato fu la dittatura *legibus scribundis et rei publicae constituendae* di Silla, la quale non aveva alcun termine temporale se non quello dato dal compimento dell'attività di riformare lo stato (cf. Hurlet 1993, 56-83). Infatti, il carattere costituente metteva queste due cariche su un piano ben diverso rispetto alle altre magistrature, fossero a scadenza fissa o meno. Ora, nonostante il triumvirato avesse un'iniziale durata quinquennale, è noto che la necessità di farne ratificare il rinnovo non fu sentita da Antonio, che continuò sempre a proclamarsi semplicemente *IIIvir r.p.c.* fino alla sua morte (cf. Mommsen 1887-88, II, 718). Pur con questi distinguo, però, credo che la posizione di coloro che negano che il triumvirato scadesse perentoriamente dopo un quinquennio (cf. *supra*, n. 1, in fondo) sia corretta. Ottaviano, perciò, depose i poteri straordinari solo al termine del processo di ripristino dell'*optimus status* della repubblica tra 28 e 27 (cf. l'editto di Ottaviano citato in Suet. *Aug.* 28, 2 e datato a questo periodo da Girardet 2000a).

⁶ Coli 1953, 415.

⁷ Questa deduzione si trova già in Lange 1876, III, 583-584.

costituzionalmente accettabile posizione di console. La definitiva abdicazione triumvirale da parte di Ottaviano sarebbe avvenuta solo nel gennaio 27, ma fu in ogni modo seguita dalla concessione di una nuova serie di poteri e dal conferimento di un nuovo *cognomen*, quello di Augusto.

Per quanto riguarda il periodo 31-27, dunque, Vervaet è concorda con Mommsen e vari altri studiosi nel ritenere che Ottaviano mantenesse una «constituerende Gewalt» per tutto il periodo, tuttavia egli insiste sul fatto che questo avvenne nel contesto di una piena – seppur ben celata – continuazione del triumvirato. Vervaet sfrutta a suo vantaggio vari indizi, eppure le sue conclusioni si basano principalmente su un'interpretazione delle fonti alla luce della teoria di Coli e sulla lettura del discorso di Ottaviano contenuto in Cassio Dione 53 come sostanzialmente fedele riproduzione della vera orazione di abdicazione tenuta in senato nel gennaio 27⁸. Quest'ultima supposizione sembra particolarmente fragile, ma in generale è la mancanza di un'analisi sistematica delle azioni di Ottaviano tra il 31 e il 27 a far sì che l'argomentazione rimanga su un livello troppo teorico. Solo un'indagine di questo tipo, infatti, può permettere di spostare con sicurezza il discorso dal piano politico a quello veramente istituzionale.

Vervaet non fa i conti con il fatto che tutti i provvedimenti che Cassio Dione attribuisce al solo Ottaviano per il periodo in questione e che sembrano tradire il mantenimento della «constituerende Gewalt» possono essere letti in una maniera tale da smentire la continuazione del triumvirato. Infatti, dato per scontato il totale dominio politico-militare dell'erede di Cesare, Dione attribuisce continuamente al solo Ottaviano varie decisioni che tradizionalmente coinvolgevano anche senato e popolo. Tra queste possiamo menzionare, prima di Azio, l'imposizione di nuove tasse sui liberti e sui proprietari terrieri per finanziare la guerra⁹; per il periodo dopo Azio: la remissione di imposte ai provinciali¹⁰, la riorganizzazione dei territori d'Oriente¹¹, la concessione di terre ai veterani¹², la condanna

⁸ Vervaet 2010, 122-129. Lo studioso si appoggia anche sugli altri passaggi che si riferiscono alla *restitutio* della repubblica e alla cessione dei poteri, cui seguì l'attribuzione del cognome di Augusto: *Res gest.* 34,1-3; *Liv. perioc.* CXXXII; *Ov. fast.* I 589-590.

⁹ Dio Cass. L 10,4-5 parla di un obbligo per i liberti con patrimonio superiore ai 50.000 HS di versarne un ottavo per finanziare la guerra contro Antonio; i cittadini proprietari di fondi italici avrebbero invece dovuto fornire un quarto del loro reddito. Non si parla di come le misure fossero state approvate, tuttavia esse si pongono sulla linea delle precedenti imposizioni triumvirali.

¹⁰ Dio Cass. LI 3,3.

¹¹ Dio Cass. LI 2,1-6.

¹² Dio Cass. LI 4,5-6.

a morte di D. Turullio e Cassio Parmense¹³; per il 28 invece si contano la nomina di un pretore urbano e il condono di vari debiti con l'erario¹⁴. Senza entrare nel dettaglio di ogni episodio, è sufficiente ricordare che numerosi casi analoghi si incontrano nella narrazione dionea del periodo successivo al 27, quando invece sappiamo che la legalità era stata ripristinata e che le sbrigative indicazioni dell'azione del solo *princeps* vanno inserite in un ben diverso quadro giuridico.

Vervaeet valorizza ovviamente un importante documento che pare confermare la continuazione del triumvirato, cioè l'iscrizione *ILS* 78 da Luni, che riporta chiaramente il titolo di *IIIvir r. p. c.* nella titolatura di Ottaviano, console per la sesta volta (28 a.C.). Tuttavia, la non corrispondenza tra il numero delle acclamazioni imperatorie e quello dei consolati ha purtroppo fornito a molti studiosi un troppo facile pretesto per scartare questa testimonianza e dunque essa non è sufficiente a provare la *continuatio*¹⁵.

Tuttavia, come ho ribadito all'inizio di questo intervento, credo che la posizione di chi sostiene la *continuatio* del potere triumvirale fino al 27 sia corretta, ma necessiti di un supporto argomentativo più concreto. Questo, a mio avviso, può essere fornito da una ricostruzione delle basi giuridiche dell'editto di abrogazione delle norme triumvirali emesso nel 28 e recentemente ritornato al centro del dibattito con la pubblicazione di un *aureus* che fa riferimento a questo importante atto.

2. *L'aureo del 28 e l'editto di abrogazione delle norme triumvirali*

Nelle sue *Res gestae*, Augusto dice che durante il suo sesto e settimo consolato egli trasferì la repubblica dalla propria *potestas* all'*arbitrium* di senato e popolo¹⁶. Il termine stesso di *potestas* rinvia a un potere concreto, esercitato in modo tale da ridurre o influenzare fortemente la libera facoltà di senato e popolo di decidere le sorti dello stato (*arbitrium*). Un tale dominio politico andava generalmente sotto il nome di *potentia* e questo termine è infatti riecheggiato dallo

¹³ Dio Cass. LI 8,2-3.

¹⁴ Dio Cass. LIII 2,3.

¹⁵ Vervaeet 2010, 134-135, che segue Ermatinger 1993; il testo è invece scartato da Girardet 1995, 159-160.

¹⁶ *Res gest.* 34,1: *in consulatu sexto et septimo, postqua[m b]el[la civil]ia exstinxeram, per consensum universonum [po]tens re[ru]m om[n]ium rem publicam ex mea potestate in senat[us populi]que R[om]ani [a]rbitrium transtuli.*

stesso Augusto, quando afferma che prima della restituzione egli era *potens rerum omnium*.¹⁷ *Potentia* e *potestas* non sono assolutamente sinonimi. La prima è un risultato dell'ampiezza della seconda¹⁸, ma si nutre anche di fattori squisitamente politici e anche questi sono ripresi dall'inserzione del *consensus universorum* nel calibrato discorso di questo passaggio. In altre parole, Augusto ricorda come in quel preciso momento egli fosse per ampiezza di poteri e per universalità del consenso in totale controllo dello stato, ma aveva scelto di cedere questa supremazia e lasciare che fossero ancora una volta senato e popolo a determinare le sorti della repubblica. L'importanza della decisione è sottolineata dalla quantità di onori che ne conseguirono per Augusto e che sono orgogliosamente registrati nelle *Res gestae*¹⁹. Anni dopo, anche Tiberio, nel pronunciare il discorso funebre del suo predecessore nel principato, non dimenticò di ricordare al popolo che Augusto avrebbe potuto dominare lo stato, ma aveva preferito non farlo²⁰.

Questo passo riassume efficacemente il risultato di un processo di due anni, del quale vengono messi in evidenza il punto di partenza e quello di arrivo. Nessuna precisa informazione è fornita su quanti e quali passi furono effettuati concretamente in questo percorso di *translatio*, anche se altre fonti ci permettono di ricostruirne l'andamento con una certa precisione²¹. La prima tappa fu probabilmente il ristabilimento della rotazione dei *fasces* all'interno della coppia consolare a partire dal gennaio del 28, quando Ottaviano era console insieme al fidato Agrippa²². Questa mossa, tutt'altro che simbolica, comportava un'alternanza

¹⁷ Cf. Tac. *ann.* III 28: *sexto demum consulatu Caesar Augustus, potentiae securus, quae triumviratu iusserat abolevit deditque iura quis pace et principe uteremur.*

¹⁸ Cf. Sall. *Cat.* 12,1: *postquam divitiae honori esse coepere, et eas gloria, imperium potentia sequebatur.*

¹⁹ *Res gest.* 34,2-3.

²⁰ Dio Cass. LVI 39,4: ὅστις (sc. Augusto) πάσας μὲν τὰς δυνάμεις ὑμῶν τηλικαύτας οὔσας ἔχων, πάντων δὲ τῶν χρημάτων πλείστων ὄντων κρατῶν, καὶ μήτε φοβούμενός τινα μήθ' ὑποπτεύων, ἀλλ' ἐξὸν αὐτῷ πάντων συνεπαινούντων μόνῳ ἄρχειν, οὐκ ἠξίωσεν, ἀλλὰ καὶ τὰ ὄπλα καὶ τὰ ἔθνη καὶ τὰ χρήματα ἐς τὸ μέσον ὑμῖν κατέθηκεν.

²¹ Il termine *translatio* sembra più appropriato qui, in quanto Augusto sottolinea proprio il trasferimento del potere dalla sua persona agli organi tradizionali. L'uso del termine *restitutio* può invece creare alcuni problemi a causa della sua polisemia: esso infatti può indicare una 'restaurazione', ma anche una 'restituzione', un 'dare indietro'. Ora, troppo spesso le due accezioni vengono raggruppate senza distinzioni e questo causa malintesi e indebite conclusioni sul messaggio politico di Augusto. Per una revisione critica del tema della *restitutio rei publicae* nel dibattito storiografico cf. Hurlet - Mineo 2009, 9-22.

²² Dio Cass. LIII 1,1. Il passo dà l'impressione che Ottaviano avesse due serie da dodici *fasces*

nella gestione dello stato, in quanto il console presso cui erano i *fasces* aveva una precedenza sul collega in tutti i processi decisionali in senato e davanti ai comizi. Nel 28, gli stessi consoli rivestirono una *potestas censoria*, in base alla quale condussero un censimento, rividero le liste senatorie ed effettuarono remissioni di debiti e imposte²³. Tali operazioni si erano rese necessarie anche in ragione del gran numero di persone di basso rango che i triumviri avevano immesso in senato, portando l'assemblea a contare oltre mille elementi. La remissione di imposte era un provvedimento che Ottaviano era già stato costretto a prendere in precedenza per garantirsi un consenso politico ed era da ricollegare con la fame di denaro che aveva portato i triumviri a introdurre nuove tasse e a pretendere una miriade di contribuzioni *ad hoc* per sostenere le spese militari causate dalle lotte civili e dalle guerre esterne²⁴. Questa opera di riordino normativo fu terminata con un editto, proclamato nel corso dell'anno, che aboliva le norme illegali e anti giuridiche che erano state emanate dai triumviri²⁵. Infine, nel gennaio del 27 Ottaviano completò la restaurazione dello stato rinunciando a tutte le responsabilità sulle province, anche se – come è ben noto – questo fu solo il punto di partenza di una nuova stagione autocratica, quella del principato.

Le tappe individuate in questo rapido riassunto ci sono note principalmente da fonti letterarie redatte in un periodo più o meno lontano dai fatti, mentre ben pochi e incerti sono i riferimenti a uno o all'altro di questi singoli provvedimenti in testimonianze di epoca augustea. Per questo motivo, la *restitutio rei publicae* può dirsi più una fissazione degli studiosi moderni che un concetto politico au-

e ne abbia data una ad Agrippa mantenendo per sé l'altra; tuttavia questo non corrisponde a nessun'altra fonte a nostra disposizione (cf. Samter 1909, 2002-2003), né al numero di littori che spettavano ai triumviri (cf. Bleicken 1990, 40). Tale affermazione ha indotto in errore anche Mommsen 1887-88, I, 387, n. 5. Augusto si riservò tuttavia sempre il primo turno dei *fasces*, in modo da gestire i riti religiosi e le importanti sedute del senato del mese di gennaio.

²³ Sull'aumento del numero dei patrizi e le funzioni censorie cf. *Res gest.* 8,1-2; Dio Cass. LIII 1,3. Sulle remissioni di imposte cf. Dio Cass. LIII 2,3. Sulle modalità di assegnazione delle funzioni e sul fatto che furono condotte sulla base del potere consolare cf. Ferrary 2001, 125-127 e soprattutto Pellicchi 2014.

²⁴ Un condono fiscale e una cancellazione di imposte figuravano tra i provvedimenti presi nel 36 da Ottaviano dopo la sua vittoria contro Sesto Pompeo (Dio Cass. XLIX 49,15,3).

²⁵ Dio Cass. LIII 53,2,5: ἐπειδὴ τε πολλὰ πάνυ κατὰ τε τὰς στάσεις κὰν τοῖς πολέμοις, ἄλλως τε καὶ ἐν τῇ τοῦ Ἀντωνίου τοῦ τε Λεπίδου συναρχίᾳ, καὶ ἀνόμως καὶ ἀδίκως ἐτετάχει, πάντα αὐτὰ δι' ἐνὸς προγράμματος κατέλυσεν, ὄρον τὴν ἑκτην αὐτοῦ ὑπατεῖαν προθεῖς.

gusteo²⁶. Eppure, un aureo datato proprio al 28 a.C. e pubblicato per la prima volta nel 1999 ha portato elementi importanti per meglio comprendere il significato del termine *restitutio* nel passaggio dalla repubblica al principato²⁷.

La moneta, apparsa sul mercato nel 1992 e acquistata dal British Museum nel 1995, reca sul *recto* il profilo di Ottaviano con la legenda IMP. CAESAR DIVI F. COS. VI. Sul *verso* si trova una raffigurazione dello stesso Ottaviano in veste di magistrato assiso sulla sella curule e con in mano un *volumen*, verosimilmente estratto dallo scrigno collocato ai piedi del sedile. La legenda recita LEGES ET IVRA P. R. RESTITVIT. Un altro esemplare appartenente alla stessa emissione, ma battuto con un conio diverso, è stato rinvenuto durante la digitalizzazione del catalogo delle monete del Blackburn Museum. Questo secondo pezzo apparteneva originariamente alla collezione che R.E.Hart, proprietario di una locale manifattura di funi, donò al museo nel 1946. Non si conosce la provenienza né la data di acquisto dell'aureo, ma esso venne in possesso di Hart probabilmente tra il 1900 e il 1920, come per la maggior parte degli esemplari della sua collezione²⁸.

Questo ritrovamento ha fatto cadere i principali dubbi riguardanti l'autenticità della moneta conservata al British Museum, ma non elimina altri aspetti problematici del pezzo²⁹. Uno di questi riguarda il numero di esemplari soprav-

²⁶ Su questo punto, si veda il saggio di Judge 1974 e soprattutto Hurllet - Mineo 2009, 11-13. Per una recente proposta di rilettura del frammento dei *fasti Praenestini* che porterebbe traccia della *restitutio rei publicae* cf. Todisco 2007.

²⁷ Una prima notizia relativa al pezzo si trova in von Kaenel 1994. *L'editio princeps* si deve a Rich - Williams 1999.

²⁸ Abdy - Harling 2005, 175-176.

²⁹ Al momento della comparsa dell'aureo sul mercato antiquario, Martini 1992 ha contestato la sua veridicità sulla base di alcune stranezze di ordine formale, come: il taglio triangolare della porzione del bordo sopra la testa di Ottaviano sul diritto (ma Martini cita dei paralleli nella monetazione di Irzio); punteggiatura dopo parole non abbreviate LEGES•ET•IVRA• sul rovescio (ma vedi RIC n. 476 = RPC 2203, emessa nello stesso anno dalla stessa zecca); scarsa simmetria nella legenda del rovescio; bassa qualità del ritratto di Ottaviano sul rovescio. Altre osservazioni sono di ordine storico-giuridico: il ritratto di Ottaviano laureato sarebbe stato un gesto inopportuno nei confronti del senato; l'assenza del senato come destinatario della restituzione delle *leges et iura* non sarebbe ammissibile. A seguito dell'intervento di von Kaenel 1994, Martini 1996 ha ribadito la sua opinione, sottolineando il fatto che, poiché in *Res gest.* 34,1 Augusto dice di aver trasferito il controllo dello stato *in senatus populi que Romani arbitrium*, la mancata menzione del senato dalla legenda sarebbe un assurdo giuridico e dunque dimostrerebbe la falsità della moneta. Ora, le motivazioni giuridiche addotte dal Martini sono, come vedremo, del tutto fuori luogo; quelle formali non sono senza controesempi e sembrano ormai superate dal ritrovamento del

vissuti, decisamente esiguo per un'emissione augustea. Tuttavia, l'accostamento del ritratto di Ottaviano a uno molto simile riportato su un cistoforo coniato a Efeso nello stesso anno rende probabile la provenienza da una zecca asiatica e forse dalla stessa Efeso³⁰. Ora, il basso conto dei conii di aurei proveniente dalla provincia fa pensare a una produzione limitata e gli editori del pezzo del museo di Blackburn ritengono che questo fatto possa spiegare la rarità di esemplari³¹. Anche la presenza di un verbo finito nella legenda è un fatto raro, anche se non senza paralleli in epoca augustea. Infatti, aurei emessi nel 17/16 a.C. nella penisola iberica portano l'indicazione QVOD VIAE MVN. SVNT³². Tale legenda risulta essere una forma più abbreviata di un'altra, riportata su un'emissione della zecca di Roma, in cui si legge SPQR IMP. CAES(ARI) QVOD V(IAE) M(VNITAE) S(VNT) EX EA P(ECVNIA) Q(VAM) IS AD A(ERARIVM) DE(TVLIT)³³. In questo caso il riferimento è al testo del decreto del senato che onorò Augusto per aver pagato di tasca propria il rifacimento della via Flaminia e di altri tratti di strade.

Questo elemento è particolarmente importante per l'interpretazione dell'aureo con l'indicazione LEGES ET IVRA P. R. RESTITVIT. Infatti, tutti gli studiosi che fin qui si sono occupati della moneta hanno collegato questa legenda con l'editto che Ottaviano emanò nel 28 per abrogare le norme illegali che erano state introdotte durante il triumvirato³⁴. La frase riportata sull'aureo, dunque, si riferisce verosimilmente a un brano del *senatusconsultum* votato per ringraziare

secondo esemplare, che fu acquistato da R.E.Hart probabilmente tra il 1900 e il 1920, dunque ben prima della comparsa di quello poi acquistato dal British Museum. Negli ultimi anni, infatti, né Martini né altri numismatici hanno contestato apertamente l'autenticità del pezzo.

³⁰ RIC I 476 = RPC I 2203. Rich - Williams 1999, 173-176; alcune riserve sono espresse invece da Suspène 2009, 145-146.

³¹ RIC I, 36; Abdy - Harling 2005, 176. Recentemente, Botrè 2011 ha proposto che il basso numero di esemplari si spieghi con il fatto che le monete furono immediatamente ritirate dalla circolazione, evidentemente perché Ottaviano non doveva più essere convinto del messaggio che veicolavano. Pur non potendo essere esclusa a priori, una tale ipotesi necessita di essere meglio fondata. Se da una parte, come vedremo, l'evento celebrato dall'emissione non era particolarmente centrale nella propaganda di Ottaviano/Augusto, non ci sono assolutamente motivi per giustificare addirittura un ritiro dalla circolazione. Un'altra ipotesi, avanzata oralmente dal prof. A. Savio, è che si tratti di una prova non monetata; tuttavia, nemmeno in questo caso mi sembra sussistano solide motivazioni per pensare che Ottaviano abbia rinnegato il messaggio dell'aureo.

³² RIC I 140-144.

³³ BMCR 77-78.

³⁴ Rich - Williams 1999, 197; Mantovani 2008, 8-11.

l'erede di Cesare per aver preso questo provvedimento³⁵. Anche Cassio Dione riporta che Ottaviano fu grandemente lodato e onorato a causa dell'editto e, anzi, questo fatto avrebbe costituito una significativa spinta verso la definitiva deposizione di tutti i poteri nel gennaio dell'anno successivo³⁶. L'importanza del provvedimento di abrogazione sul percorso di restaurazione della repubblica è sottolineato anche da Tacito, che, in un excursus relativo alla progressiva moltiplicazione e corruzione delle leggi romane, afferma a un certo punto che «*sexto demum consulatu Caesar Augustus, potentiae securus, quae triumviratu iusserat abolevit*»³⁷.

Il dibattito sull'interpretazione dell'*aureus* e sullo scioglimento della sua legenda conta ormai numerosi interventi da parte di studiosi di grande spessore. Questo lavoro esegetico permette di evitare qui una trattazione dettagliata dei singoli aspetti e consente di poter semplicemente riprendere i risultati a cui questo dibattito sembra essere approdato. Innanzitutto appare ora chiaro che si debbano prendere le distanze da una certa sovrainterpretazione che i primi editori, J. Rich e J. H.C. Williams, avevano dato del messaggio politico della moneta. Infatti, pur proponendo correttamente di collegare l'emissione con l'editto di abrogazione delle norme triumvirali, i due studiosi finiscono per vedervi una celebrazione dell'intero processo di restituzione della repubblica descritto in *Res gestae* 34,1. Questo punto di vista è alla base anche della proposta di scioglimento al dativo dell'abbreviazione P. R. nella legenda sul *verso*. Questa celebrerebbe dunque la riconsegna delle leggi e dei diritti al popolo romano³⁸. In un lungo articolo

³⁵ Rich - Williams 1999, 198.

³⁶ Dio Cass. LIII 2,6: εὐδοκιμῶν τε οὖν ἐπὶ τούτοις καὶ ἐπαινούμενος ἐπεθύμησε καὶ ἑτέραν τινὰ μεγαλοψυχίαν διαδείξασθαι, ὅπως καὶ ἐκ τοῦ τοιούτου μᾶλλον τιμηθεῖη.

³⁷ Tac. *ann.* III 28,1-2: *Tum Cn. Pompeius, tertium consul corrigendis moribus delectus et gravior remediis quam delicta erant, suarumque legum auctor idem ac subversor, quae armis tuebatur, armis amisit. Exim continua per viginti annos discordia, non mos, non ius; deterrima quaeque impune ac multa honesta exitio fuere. Sexto demum consulatu Caesar Augustus, potentiae securus, quae triumviratu iusserat abolevit deditque iura, quis pace et principe uteremur.*

³⁸ Rich - Williams 1999, 199-202 pensano infatti che il termine *leges* indichi le leggi, mentre *iura* corrisponderebbe in generale ai diritti soggettivi del popolo, cioè alla sua sovranità nel governo della *res publica*. La moneta celebrerebbe dunque un ritorno alle forme repubblicane e un abbandono di tutti i poteri straordinari. Il rolo raffigurato nella mano di Ottaviano sul rovescio simboleggerebbe dunque le leggi e i diritti che vengono restituite al popolo, che però non è raffigurato. Secondo questa interpretazione, dunque, la restituzione dei poteri del gennaio del 27 sarebbe stata solo la tappa conclusiva di un processo già iniziato nel 28.

del 2008, D.Mantovani ha giustamente criticato questa posizione e ha legato più strettamente la moneta con il vero proposito dell'editto del 28, cioè quello di cancellare dalla legislazione vigente tutte quelle norme che la deturpavano in quanto emesse in un periodo di discordia civile. Il latino *restituere* ha dunque qui il significato di 'restaurare', 'rimettere in sesto' e non di riconsegnare. Di conseguenza, l'abbreviazione P. R. è da sciogliere preferibilmente al genitivo e dunque la moneta celebrava Ottaviano poiché aveva restaurato le leggi del popolo romano³⁹.

Questo dato è di fondamentale importanza per inserire la moneta nel corretto contesto interpretativo. Essa riflette innanzitutto quegli onori che Cassio Dione dice che furono tributati a Ottaviano dopo l'editto, e non parla di una riconsegna dei diritti al popolo, cosa che giuridicamente è difficile da inquadrare. Da una parte, infatti, è noto che anche sotto il triumvirato il popolo non era stato esautorato del suo potere legislativo; inoltre, una restituzione di diritti implicherebbe la menzione congiunta di senato e popolo, cioè dei due organi tradizionalmente detentori del potere deliberativo⁴⁰. In ogni caso, lasciando da parte tali problemi giuridici – peraltro affrontati e risolti da Mantovani – l'aureo fornisce una testimonianza contemporanea e dunque preziosa della rilevanza politica e

³⁹ Mantovani 2008. Prima di questo intervento, già Zehnacker 2003 aveva criticato lo scioglimento al dativo dell'abbreviazione P. R., poiché la moneta non metteva in scena alcuna 'restituzione', in quanto il destinatario (in questo caso il popolo romano) non è raffigurato. Egli dunque propone di sciogliere l'abbreviazione al genitivo e tradurre *restituere* con 'restaurare'. Mantovani 2008, 13-22 si pone su questa linea e mostra inoltre che le due parole *leges* e *iura* non indicano separatamente il diritto oggettivo e soggettivo, ma costituiscono un nesso usato per definire semplicemente 'il diritto romano' in senso oggettivo. Questo punto è stato accettato ora anche da Rich 2012, 89-104, che ha però ribadito il suo supporto allo scioglimento al dativo di P. R. e alla possibilità di un «unseen recipient» per il volume tenuto in mano da Ottaviano. Contro l'interpretazione di Rich si è posto recentemente anche Costabile 2012, 269-275, che lega comunque l'*aureus* a una prima fase del processo di restituzione della repubblica.

⁴⁰ Sul funzionamento delle assemblee popolari e degli altri organi deliberativi della repubblica in epoca triumvirale cf. Laffi 2001. I problemi giuridici della ricostruzione di Rich, Williams 1999 sono sostanzialmente due: in primo luogo, Mantovani 2008, 29-30, seguito da Suspène 2009, 147, fa notare che *leges reddere/restituere* è una locuzione normalmente usata per definire gli statuti imposti dal generale vittorioso a un popolo sconfitto e questo dunque implicherebbe che il popolo romano era assoggettato a Ottaviano (tuttavia si veda la risposta di Rich 2012, 92-93); in secondo luogo c'è la mancata menzione del senato, che compare invece in *Res gest.* 34,1. Il problema è subito stato visto da Martini 1992 (cf. Martini 1996) come prova della non veridicità dell'aureo, mentre Mantovani 2008, 12, n. 30 lo adduce giustamente come sostegno a una più stretta connessione tra l'emissione e il solo editto di abrogazione.

giuridica dell'editto di abrogazione, che fu una delle misure più importanti nel processo di restaurazione della *res publica* compiuto da Ottaviano sotto il suo sesto e il suo settimo consolato⁴¹.

È noto che i triumviri, investiti di ampi poteri di controllo sullo stato e sulle magistrature dalla *lex Titia* del novembre del 43, fecero uso spregiudicato delle loro facoltà. I racconti di Appiano e Cassio Dione sono infatti costellati di notizie riguardanti provvedimenti controversi, soprattutto in materia fiscale⁴². La *lex Titia* dava sicuramente pieni poteri in questo ambito e infatti tutte le nuove imposte e le altre contribuzioni speciali di questo periodo sono descritte nelle fonti come emesse unilateralmente dai tre per mezzo di editti. Alcune di queste misure, come l'imposta di cento sesterzi su ogni schiavo posseduto o la famosa tassa sul patrimonio di 1400 (poi ridotte a 400) matrone romane, erano misure *una tantum* che vennero prese nel 43-42 e non pare che siano entrate permanentemente nella legislazione fiscale romana. Esse dunque non erano più valide nel 28 e non avevano bisogno di essere abrogate. Tuttavia, altre imposizioni fiscali

⁴¹ Rich 2012, 100-101 rimprovera a Mantovani che il collegamento dell'aureo al solo editto abrogativo finisca per dare troppa importanza al provvedimento e lo sleghi dall'effettiva opera di restaurazione repubblicana intrapresa da Ottaviano nel 28. In quell'anno, infatti, Ottaviano aveva ripristinato la rotazione dei *fasces* tra i consoli e giurato di rispettare le leggi (Dio Cass. LIII 1,1), aveva probabilmente smesso di nominare personalmente i magistrati (cf. Suet. *Aug.* 40,2: «*comitiorum quoque pristinum ius reduxit*»), aveva reintrodotta la *lex Pompeia de provinciis* (cf. Ferrary 2012, 579) e ridato *auctoritas* ai tribunali (Vell. II 89,3). Rich dunque ritiene che il *senatusconsultum* di encomio a Ottaviano dovesse lodare anche quest'opera e dunque pure l'aureo, che riprendeva il contenuto del decreto senatorio, doveva farvi riferimento. Non c'è dubbio – e Tac. *ann.* III 28,2 lo conferma – che il 28 abbia costituito un anno fondamentale per la legislazione non solo in negativo (abrogazione delle norme), ma anche in positivo (proposta di nuove leggi) e non è da escludere che il *senatusconsultum* lo sottolineasse; tuttavia, Dio Cass. LIII 2,6 lega la reazione dell'assemblea al solo editto di abrogazione. La rilevanza di quest'atto non può essere sottostimata, in quanto le norme che andava a cancellare erano particolarmente inive alle classi più ricche di Roma, che erano state duramente colpite dalle imposizioni fiscali e dai provvedimenti politici del triumvirato (cf. le osservazioni di Scuderi 1979, 366). Collegare il decreto del senato e l'aureo con l'editto di abrogazione non è assolutamente riduttivo, come invece sembra pensare Rich 2012, 100; al contrario, le classi più agiate (senatori ed *equites*) lo dovevano considerare estremamente importante, forse anche più del ristabilimento delle elezioni magistratuali. Ovviamente, restringere il riferimento dell'aureo al solo editto di abrogazione non significa sminuire il processo di normalizzazione che avvenne nel 28 e che comprendeva tutti gli aspetti giustamente ricordati da Rich.

⁴² Una trattazione esaustiva delle misure fiscali prese dai triumviri è fornito da Scuderi 1979. Per un elenco più sintetico cf. Neesen 1980, 195.

avevano carattere permanente: per il 43 Appiano parla di un'imposta indiretta sulle vendite⁴³; per il 42 Cassio Dione accenna alla reintroduzione di *vectigalia* precedentemente aboliti, tra cui dovevano figurare i *portoria* cancellati nel 60 dalla *lex Caecilia*⁴⁴; nel 40 un'altra imposta indiretta toccò invece le eredità;⁴⁵ infine, è probabile che un passaggio di Properzio indichi l'esistenza di una tassa che andava a colpire i celibi e le coppie senza figli⁴⁶.

Altre misure probabilmente ancora in vigore riguardavano i personaggi colpiti dalle proscrizioni del 43. La ferocia con cui i triumviri procedettero a eliminare i propri avversari politici è risaputa. L'editto di condanna dei proscritti prevedeva che le persone nella lista potessero essere uccise impunemente e che il loro patrimonio venisse totalmente confiscato; erano previsti premi per chi riportava la testa del condannato e per chi avesse aiutato a localizzare e catturare i malcapitati; d'altra parte, chiunque avesse invece aiutato i proscritti a fuggire sarebbe a sua volta stato inserito nella lista⁴⁷. Non sembra invece che i triumviri avessero provveduto a escludere dalle magistrature i discendenti dei proscritti, come invece aveva fatto Silla. Sappiamo che i triumviri aggiunsero o cancellarono nomi dalla lista a piacimento e alcuni condannati, come L. Scribonio Libone, vennero infatti riabilitati molto presto. Il regime di terrore durò fino agli accordi di Miseno del 39, che costrinsero Ottaviano, Antonio e Lepido a scendere a patti con Sesto Pompeo. Uno dei principali punti dell'accordo prevedeva la riabilitazione dei proscritti che non avessero personalmente partecipato alla congiura contro Cesare. Alla possibilità di rientro a Roma si aggiungeva la riconsegna di un quarto del patrimonio precedentemente confiscato. Inoltre, Cassio Dione precisa che a certi fu permesso di rivestire magistrature e sacerdozi⁴⁸ e infatti sappiamo che alcuni prominenti personaggi, come L. Emilio Lepido Paullo, Appio Claudio Pulcro o Cn. Domizio Enobarbo, furono consoli nel corso degli anni 30. Ora, il fatto che Dione parli solamente di alcuni dei proscritti lascia aperta la questione della posizione degli altri. Evidentemente gli accordi di Miseno non mettevano fine alle proscrizioni, poiché la condanna rimaneva ancora valida per i cesaricidi

⁴³ App. *civ.* IV 5.

⁴⁴ Dio Cass. XLVII 16,3; cf. Scuderi 1979, 354.

⁴⁵ App. *civ.* V 67.

⁴⁶ Prop. II 7,1-3; in questo senso già Jörs 1894, 4-28; ulteriori elementi in Badian 1985.

⁴⁷ App. *civ.* IV 5-6. Per una trattazione della proscrizione triumvirale cf. Hinard 1985, 227-257.

⁴⁸ Dio Cass. XLVIII 36,4: καὶ ἐκείνων (sc. gli ex proscritti) μὲν τισὶ καὶ δημαρχίας καὶ στρατηγίας ἱερωσύνας τε εὐθὺς δοθῆναι.

e due di essi, D. Turullio e Cassio Parmense, che erano passati alla parte di Antonio prima della battaglia di Azio, furono catturati e immediatamente messi a morte da Ottaviano dopo la vittoria⁴⁹. Certamente, è difficile dire se tali esecuzioni fossero ufficialmente ricondotte alle proscrizioni; tuttavia, ciò che importa è che, anche dopo la deposizione del titolo triumvirale, Ottaviano continuava a ritenere valida la sua missione di vendetta nei confronti degli uccisori del padre. Inoltre, se la *restitutio* degli altri proscritti era parziale per quanto riguardava il patrimonio, lo stesso valeva, a mio avviso, anche per l'accesso alle magistrature. Secondo la ricostruzione di Hinard, conosciamo otto ex proscritti che furono riammessi anche alle cariche pubbliche tra il 39 e il 28⁵⁰, mentre per gli altri fu probabilmente introdotto un divieto di eleggibilità. Non credo che sia arbitrario pensare a una tale misura, in quanto essa era un elemento fondamentale anche delle precedenti proscrizioni sillane. Inoltre, la *restitutio* di Miseno segnava la fine del periodo di terrore legato alle condanne, ma non sanciva la rappacificazione tra i triumviri e i loro avversari politici. Fu dunque probabilmente solo nel 28 che Ottaviano, *potentiae securus* come dice Tacito, abolì anche questa disposizione. Il risultato di questa opera di distensione fu una seconda ondata di consolati, che vide sette ex proscritti raggiungere la suprema carica nel periodo 25-20⁵¹.

Tra i provvedimenti forse ancora validi nel 28 ce ne era uno di carattere militare. Nel 42, infatti, i triumviri imposero che i soldati dovessero godere gratuitamente di alloggio e vettovagliamenti in ogni città dove fossero stati installati⁵². Il riferimento è evidentemente alle città italiche e dunque ci si può aspettare che

⁴⁹ Cf. Val. Max. I 1,19 (Turullio) e I 7,7 (Cassio Parmense).

⁵⁰ Si tratta di L. Aemilius Lepidus Paullus, cos. 34 (Hinard 1985, cat. n. 4); Appius Claudius Pulcher, cos. 38 (n. 42); Cn. Domitius Ahenobarbus, cos. 32 (n. 51); M. Licinius Crassus, cos. 30 (n. 73); L. Saenius Balbinus, cos. suff. 30 (n. 115); L. Scribonius Libo, cos. 34 (n. 118); M. Tullius Cicero figlio, cos. suff. 30 (n. 140); M. Valerius Messalla Corvinus, cos. 31 (n. 145). A questi si può aggiungere Sesto Pompeo (n. 105), che secondo gli accordi di Miseno avrebbe dovuto essere console nel 37, ma non ricoprì mai la carica dopo essere rientrato in conflitto coi triumviri.

⁵¹ Cioè non appena Augusto permise che arrivassero al consolato persone al di fuori della cerchia dei suoi fedelissimi, cioè Agrippa (suo collega negli anni 28-27) e Statilio Tauro (nel 26). Gli ex proscritti elevati al consolato furono: M. Appuleius, cos. 20 (Hinard 1985, cat. n. 12); L. Arruntius, cos. 22 (n. 20); Cn. Calpurnius Piso Frugi, cos. 23 (n. 30); M. Iunius Silanus, cos. 25 (n. 68); M. Lollius Paullinus, cos. 21 (n. 81); Q. Lucretius Vespillus, cos. 21 (n. 84); L. Sestius, cos. suff. 23 (n. 126).

⁵² Dio Cass. XLVII 14,3: καὶ προσέτι καὶ τοὺς στρατιώτας τήν τε τροφήν παρὰ τῶν πόλεων, ἐν αἷς ἐχείμαζον, προῖκα λαμβάνειν ἐποίησαν, καὶ κατὰ τήν χώραν, ὡς ἐπὶ τὰ δεδημευμένα τὰ τε τῶν ἀνθισταμένων ἔτι, διαπέμποντες.

l'ordinanza sia restata in vigore almeno fino alla sconfitta di Sesto Pompeo nel 36. Tuttavia, le successive ostilità con Antonio dovettero consigliare il mantenimento della disposizione, anche se Ottaviano dovette sicuramente fare il possibile per evitare abusi⁵³.

Infine, esistono provvedimenti triumvirali di vario genere che sicuramente avevano carattere duraturo, ma non vennero verosimilmente abrogati con l'editto del 28. Si tratta principalmente di misure concernenti la dignità di senatori e la religione: nel 42 era stato stabilito che ogni vergine vestale avesse diritto a farsi precedere da un littore⁵⁴; una serie di provvedimenti del 38 vietarono ai senatori di combattere come gladiatori⁵⁵, impedirono agli schiavi di fungere da littori e interdissero la cremazione delle salme dei defunti nel raggio di due miglia dalla città⁵⁶. Nel 36, invece, un'ordinanza di Ottaviano restringeva l'uso del laticlavio solo ai magistrati in carica⁵⁷. Infine, di sicuro non erano stati aboliti tutti i provvedimenti che riguardavano gli statuti personali, come le donazioni di cittadinanza o la concessione a Livia e Ottavia della facoltà di disporre liberamente del proprio patrimonio⁵⁸.

Questo breve quadro mostra come sia effettivamente difficile ricostruire i criteri seguiti da Ottaviano nell'individuazione delle norme che Cassio Dione qualifica come emesse *ἀνόμως καὶ ἀδίκως*. Purtroppo, il silenzio delle fonti sulla procedura di emanazione dei provvedimenti citati ci impedisce di capire se gli atti abrogati nel 28 costituissero una categoria giuridica a parte, cioè fossero, per esempio, atti tutti emessi unilateralmente dai triumviri senza concorso di senato e popolo⁵⁹. Tuttavia, sia Cassio Dione sia la legenda dell'*aureus* fanno propendere per una scelta caso per caso secondo un criterio di conformità a dei più o meno opinabili principi del diritto romano, che avrebbe permesso di salvare alcune riforme considerate virtuose a prescindere dal modo con cui erano state approvate⁶⁰.

⁵³ Non saprei dire se l'obbligo per i privati di fornire schiavi come rematori sia rimasto in vigore molto tempo dopo la sua introduzione nel 42 (cf. Dio Cass. XLVII 17,4); tuttavia, esso sembra piuttosto dettato dalle contingenze militari precedenti la battaglia di Filippi.

⁵⁴ Dio Cass. XLVII 19,4.

⁵⁵ Dio Cass. XLVIII 43,2-3.

⁵⁶ Dio Cass. XLVIII 43, 3 (entrambe le notizie).

⁵⁷ Dio Cass. XLIX 16,1.

⁵⁸ Dio Cass. XLVIII 43,3. Non si sa nulla della natura e della durata della disposizione di diritto civile alla base dell'episodio di Val. Max. VI 2, 12 con protagonista il giurista A. Cascellio.

⁵⁹ Per questa opinione, cf. Ferrero 1901-1906, IV, 25, n. 1.

⁶⁰ Cf. Mantovani 2008, 41; Vervaeke 2010, 137, n. 155.

3. *Editti magistratuali ed editti 'normativi'*

L'aureo del 28 conferma dunque l'importanza dell'editto di abrogazione come atto per rimediare alle molte storture che l'epoca triumvirale aveva apportato alle leggi romane, soprattutto in ambito fiscale e in quello legato al ruolo pubblico dei proscritti. Ciò che interessa ora analizzare, e che non sembra aver finora attirato molta attenzione negli studi, è l'autorità con cui Ottaviano emanò l'editto. Infatti, per coloro che ammettono che Ottaviano abbia in qualche modo mantenuto una «constituierende Gewalt», l'editto del 28 si pone semplicemente assieme a vari altri provvedimenti dell'epoca che testimoniano la persistenza di una posizione dominante del giovane Cesare. Non diversamente, i pochi che parlano di continuazione del triumvirato riconoscono implicitamente che furono ancora i poteri della *lex Titia* a permettere l'emissione dell'ordinanza⁶¹, anche se, come abbiamo visto, questa posizione è più che altro un corollario di un certo tipo di presupposti teorici di partenza. Una terza linea di pensiero, rappresentata principalmente da K.M. Girardet, vede solo una chiara preminenza sul piano politico, poiché il continuo rivestimento del consolato garantiva i poteri necessari alla gestione dello stato e anche per l'emanazione del nostro editto⁶².

Prendendo le mosse da quest'ultima linea di interpretazione, occorre dire che essa è priva di fondamento. Girardet sfrutta e assolutizza alcune affermazioni di Cicerone riguardanti la superiorità del consolato presenti nelle Filippiche e in una lettera ad Attico e finisce per attribuire ai consoli un potere di intervento sul piano legislativo che non trova alcun riscontro nelle fonti di epoca repubblicana.⁶³ Infatti, come era già chiaro e come ha ribadito anche il recente studio di F.Pina Polo, i consoli non avevano la facoltà né di emettere né di abrogare leggi semplicemente per editto. Questa era e rimaneva una prerogativa del popolo⁶⁴.

⁶¹ Cf. Vervaeet 2010, 138, n. 158.

⁶² Girardet 1990b, 104-109; Girardet 1995, 159-161; cf. Girardet 1990a, 349-350; Girardet 2000a, 242-243. Pur non trattando mai esplicitamente dei fondamenti giuridici dell'editto del 28, Girardet ha sempre difeso il fatto che, a partire dal 1° gennaio 32, Ottaviano/Augusto non avesse altro potere che quello consolare.

⁶³ Cf. Girardet 2000b, 192-195 (p. 193, n. 80 per i riferimenti a Cicerone), che tratta qui della presunta facoltà consolare di intervenire in tutte le province, ma il discorso è sicuramente trasferibile all'editto del 28.

⁶⁴ Nessun editto del genere è infatti attestato, nonostante l'ampia documentazione sull'at-

L'emissione di editti era una pratica frequente nello svolgimento dei compiti dei magistrati e anche di certi sacerdoti. I consoli usavano lo strumento dell'editto per chiamare il popolo ai comizi, ordinare la leva, dare disposizioni di ordine pubblico, pubblicare decreti senatori a Roma e in Italia, eccetera. Gli editti rendevano pubbliche le decisioni consolari in tutti gli ambiti che tradizionalmente rientravano nelle competenze della magistratura e potevano riguardare esclusivamente la città di Roma oppure l'Italia intera, come nel caso della pubblicazione del *senatusconsultum de Bacchanalibus* del 186 a.C.⁶⁵. Nelle province, infatti, le medesime materie erano di competenza dei governatori⁶⁶. È evidente dunque che un editto di tale portata come quello del 28 non rientrava nei normali provvedimenti che spettavano a un console, ma presupponeva necessariamente un potere più ampio.

Questo ci porta a menzionare un altro tipo di editti, che potremmo denominare 'normativi'. Questi sono un prodotto della tarda repubblica e si distinguevano da quelli magistratuali poiché erano emanati nel quadro di leggi comiziali che delegavano a un magistrato già in carica il potere di provvedere a regolare personalmente una certa questione. Il primo esempio di cui siamo a conoscenza risale al 75 a.C., anno in cui, per la mancata elezione dei censori, una legge intervenne per affidare ai consoli il compito di rinnovare l'appalto della decima per la Sicilia. Grazie a questa legge, i consoli poterono emendare e pubblicare direttamente la *lex* che normalmente regolava l'appalto⁶⁷. Ugualmente, l'editto triumvirale che

tività editto dei consoli. Tale mancanza è evidentemente un corollario del fatto che, come riporta Liv. VII 17,12 in *XII tabulis legem esse, ut quodcumque postremum populus iussisset, id ius ratumque esset*. Solo una legge può dunque sostituire un'altra legge. Questo innegabile dato di fatto costringe a rivedere anche quelle interpretazioni che basano nel *consensus universorum* la posizione dominante di Ottaviano tra il 31 e il 27 (cf. De Martino 1972-75, IV, 119-122 e, recentemente, Börm - Havener 2012, 211-215 e Costabile 2012). Se di sicuro il consenso giocò un ruolo fondamentale nell'interludio 31-27, esso ha contorni troppo vaghi per poter giustificare provvedimenti giuridici puntuali. In ogni caso, l'importanza politica e propagandistica del *consensus* non venne meno nemmeno quando la posizione giuridica del principe fu meglio definita; esso, dunque, fu sempre un elemento che si poneva a fianco dei poteri costituzionali e non in sostituzione (per un quadro degli studi recentemente dedicati al *consensus* sotto Augusto e Tiberio cf. Hurler - Dalla Rosa 2009, 183-189).

⁶⁵ Cf. Pina Polo 2011, 83-89, con numerosi esempi.

⁶⁶ Sul fatto che lo *ius edicendi* consolare si fermasse all'Italia cf. Eck 1995, 59-62; Dalla Rosa 2014, 106, n. 107.

⁶⁷ Cic. *Verr.* II 3,18: *L. Octavio et C. Cottae consulibus senatus permisit ut vini et olei decumas et frugum minutarum, quas ante quaestores in Sicilia vendere consuissent, Romae venderent, legemque*

donava la cittadinanza romana e altri privilegi al navarca Seleuco di Rhosos nel 36-35 a.C. era basato sulla *lex Munatia Aemilia*, che nel 42 aveva dato ai triumviri la facoltà, normalmente di esclusiva del popolo, di concedere direttamente e con validità immediata questi tipi di privilegi a chi si fosse distinto al servizio della repubblica⁶⁸. La suddetta legge integrava i poteri che i triumviri già rivestivano in virtù della *lex Titia*, con la quale il popolo autorizzava questi magistrati straordinari a prendere autonomamente una serie di provvedimenti con forza di legge in vari ambiti. Si capisce dunque che solo in un tale quadro normativo gli editti di un console o di altri magistrati potevano oltrepassare i loro normali limiti di validità e si ponevano sullo stesso piano delle decisioni prese dal senato e dal popolo di Roma⁶⁹.

Partendo da questi stessi presupposti, Pellecchi, in un saggio di imminente pubblicazione, ha tentato di mostrare che il vero fondamento giuridico dell'editto di abrogazione si troverebbe nei poteri censori che erano stati attribuiti a Ottaviano e Agrippa⁷⁰. Infatti, sulla base della narrazione di Cassio Dione e grazie all'integrazione di alcune notizie fornite dalle *Res gestae* e da Tacito, è possibile ricostruire le attività che furono svolte sulla base di questi poteri. La ricostruzione proposta da Pellecchi è la seguente: una legge votata nel 29 avrebbe investito Ottaviano e Agrippa di una *ensoria potestas* slegata dall'effettivo rivestimento della magistratura di censore; questo provvedimento potrebbe benissimo coincidere o essere più o meno contemporaneo con la *lex Saenia*, che aveva dato a Ottaviano (e apparentemente solo a lui) la possibilità di aumentare il numero di patrizi⁷¹. Successivamente, nel corso dell'anno 28, Cassio Dione registra – probabilmente in un ordine non corrispondente a quello cronologico – il completamento del *census* e della *lectio senatus*⁷²; l'annullamento delle obbligazioni contratte verso il tesoro pubblico prima della battaglia di Azio, tranne quelle relative agli edifici

his rebus quam ipsis videretur dicerent. A proposito cf. Ferrary 2001, 125 e Pellecchi 2014.

⁶⁸ Raggi 2006, 85-94.

⁶⁹ A differenza degli editti ordinari, gli editti 'normativi', proprio per il loro valore di legge, non decadevano alla fine dell'anno magistratuale (cf. il noto caso dell'editto pretorio, che doveva essere ripubblicato ogni anno e che assunse dunque ben presto carattere tralaticio).

⁷⁰ Pellecchi 2014. Sono estremamente grato al prof. Pellecchi per avermi inviato una copia del suo manoscritto.

⁷¹ Cf. *Res gest.* 8,1-2: *Patriciorum numerum auxi consul quintum iussu populi et senatus. Senatium ter legi. Et in consulatu sexto census populi conlega M(arco) Agrippa egi*. Sulla *lex Saenia* cf. *Tac. ann.* XI 25,3.

⁷² *Dio Cass.* LIII 2,3.

pubblici⁷³; il condono di tutti i vecchi debiti verso lo stato, portato a termine in maniera spettacolare bruciando registri pubblici coi nomi degli insolventi⁷⁴; la ristrutturazione di numerosi templi⁷⁵. La narrazione è chiusa con la menzione dell'editto di abrogazione, che prelude alla successiva scena del discorso di abdicazione in senato nel gennaio 27. Secondo Pellecchi, dunque, la speciale legge di investitura non si sarebbe limitata a concedere le consuete competenze censorie, ma avrebbe dotato Ottaviano e Agrippa anche di una competenza legislativa negli ambiti tradizionalmente legati alla censura, cioè la fiscalità e l'edilizia pubblica. Ora, Pellecchi ritiene che le misure triumvirali abolite nel 28 fossero tutte di natura fiscale e dunque conclude che i poteri censori dovevano essere sufficienti a emanare l'editto⁷⁶.

Questa interpretazione ha il grande pregio di tentare per la prima volta un'analisi giuridica di provvedimenti che prima venivano riassunti in blocco come atti consolari oppure manifestazioni di un'indistinta supremazia politico-istituzionale di Ottaviano. In particolare, credo che la proposta di basare sulla *potestas censoria* le misure di annullamento delle obbligazioni e di condono fiscale colga pienamente nel segno. Tuttavia, ciò che non convince è l'estensione di questa giustificazione giuridica anche all'editto di abrogazione delle norme triumvirali.

Se si parte dall'analisi della descrizione dionea dell'anno 28, si nota che la parte relativa all'editto non appare legata ai provvedimenti precedenti, ma piuttosto serve come introduzione per l'episodio successivo dell'abdicazione completa. La lode che Ottaviano deriva dall'aver abolito le misure triumvirali costituisce un'ulteriore spinta a compiere la rinuncia definitiva, che si immagina già che sarà foriera di elogi ancora più alti. In altre parole, l'episodio dell'editto è l'inizio di una nuova scena e non la conclusione di una serie di provvedimenti di tipo censorio. Inoltre, anche se è vero che la maggior parte delle misure più controverse prese dai triumviri riguardava nuove imposizioni, pensare che solo queste fossero sopravvissute per mancanza di esplicite notizie in senso contrario è un pericoloso

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Dio Cass. LIII 2,4; cf. *Res gest.* 20,4.

⁷⁶ All'inizio del suo saggio, Pellecchi precisa di voler limitare la sua analisi dei poteri legislativi del principe ai soli aspetti fiscali; tuttavia, analizzando l'editto del 28, egli dà per scontato che contenesse solamente dei provvedimenti fiscali e non prende in considerazione la possibilità che potesse riferirsi anche ad altri argomenti.

argomento *e silentio*⁷⁷. Infatti, come ho tentato di dimostrare in precedenza, il divieto di accedere alle magistrature per chi era stato proscritto era molto probabilmente ancora in vigore, come forse era l'obbligo per le città italiche di mantenere a loro spese le truppe acquisite sul loro territorio. Tali misure rientravano in un ambito politico-militare e dunque esulavano dalle competenze censorie. In secondo luogo, la legenda LEGES ET IVRA P. R. RESTITVIT presente sull'aureo suggerisce senza dubbio un'azione abrogativa che andava ben oltre la soppressione di una serie di imposte impopolari e doveva interessare norme di carattere più squisitamente politico, come appunto quella sui proscritti⁷⁸. Infine non sembra che Agrippa abbia avuto parte nell'emissione dell'editto. Nelle *Res gestae*, Augusto lo menziona come collega nella potestà censoria, anche se non nella facoltà di nominare i patrizi. Cassio Dione, Tacito e a maggior ragione l'*aureus* riferiscono il provvedimento abrogativo e le successive lodi al solo Ottaviano. D'altra parte, la cancellazione delle tanto contestate norme triumvirali era un affare personale del giovane Cesare: pur costretto dagli eventi, era stato lui a metterle in atto e ora, come unico superstite politico di quella stagione, spettava a lui e a lui solo porvi rimedio⁷⁹.

Mi sembra dunque necessario concludere che l'editto non solo fu emanato unicamente da Ottaviano, ma si basava su un potere che Agrippa, suo collega sia nel consolato sia nella *potestas censoria*, in quel momento non possedeva. A questo punto si aprono due possibilità: una è ipotizzare – pur senza alcun supporto nelle fonti – un'altra legge straordinaria che avrebbe fornito al solo Ottaviano

⁷⁷ In realtà non esiste nessun cenno esplicito a quali norme furono abrogate e dunque la loro ricostruzione è, seppur con diversi gradi di verosimiglianza, comunque ipotetica.

⁷⁸ Se davvero ancora Ottaviano si avvaleva della possibilità di designare in anticipo i magistrati urbani e i governatori provinciali, non fu sicuramente con l'editto del 28 che si mise fine a questa pratica. Infatti, tale prerogativa era stata stabilita dalla *lex Titia* ed era quindi propria del triumvirato. Essa, perciò, rimaneva in essere fintantoché esisteva questa magistratura. Per 'ripristinare' i comizi, dunque, Ottaviano avrebbe semplicemente dovuto non avvalersi del suo diritto di designazione. Un provvedimento abrogativo non era necessario (ma sarebbe stato in un certo modo assurdo, visto che avrebbe dovuto abrogare direttamente la *lex Titia*), ma la decisione poteva benissimo essere stata pubblicizzata con un editto programmatico. Non possiamo ovviamente sapere se questo annuncio politico fosse compreso nell'editto abrogativo del 28.

⁷⁹ Pellicchi 2014 mostra che nello svolgimento di compiti collegiali, un provvedimento era giuridicamente valido anche se preso da uno solo dei colleghi. Iscrizioni risalenti al 27 mostrano che Ottaviano poteva compiere degli atti sulla base della sua *potestas censoria* senza bisogno dell'intervento di Agrippa. Questo giustificerebbe la proclamazione dell'editto da parte del solo Ottaviano, ovviamente se le norme da esso abrogate fossero state tutte di natura fiscale.

ulteriori ampi poteri di revisione delle leggi; l'altra, ben più probabile, è riconoscere che il modo più semplice per riparare a tutte le illegittimità legislative del triumvirato era utilizzare per un'ultima volta quegli stessi poteri triumvirali che, sebbene tenuti dormienti, non erano mai stati ufficialmente depositi.

4. Conclusioni

Possiamo ora tentare di ricomporre i pezzi del nostro puzzle e dar forma così a un più soddisfacente contesto per l'editto del 28 e per l'aureo a esso collegato. Definito come punto di partenza il fatto che il nostro provvedimento non poteva essere stato emesso in base ai normali poteri consolari, la ricerca di basi giuridiche alternative ha portato a trovare nella continuazione dei poteri triumvirali la soluzione più plausibile. Questo si giustifica con una somma di motivi, tra cui il carattere solo comminatorio dei limiti temporali della magistratura, l'esplicita continuazione della carica da parte di Antonio e la menzione del titolo triumvirale di Ottaviano sull'iscrizione di Luni. Tuttavia, l'aspetto forse più interessante di questo quadro è come l'innegabile ruolo riconosciuto alla *potestas censoria* dallo studio di Pellicchi alla fine non si scontri con l'ipotesi della continuazione dei poteri triumvirali, ma al contrario aiuti ancora meglio a comprendere il comportamento di Ottaviano nel periodo 31-27. È significativo, infatti, che mentre il parziale condono fiscale deciso nel 36 era chiaramente basato sui poteri triumvirali, le nuove iniziative del 28 vennero inserite in un quadro di maggiore legalità grazie alla concessione di poteri censori *ad hoc*. In altre parole, anche se il giovane Cesare continuava in realtà a detenere l'autorità necessaria per cancellare i debiti verso l'erario, egli preferì farseli attribuire nuovamente con un provvedimento distinto⁸⁰. Questo comportamento si armonizza perfettamente con la linea di condotta che Ottaviano volle tenere dal 31 in avanti. Da quel momento, egli

⁸⁰ Costabile 2012, 265 nota giustamente che «se anche l'atto di conferimento dei poteri triumvirali *rei publicae constituendae* era ritenuto costituzionalmente legittimo, tale legittimità non sussisteva più, dal momento in cui degli altri due triumviri uno era stato esautorato e l'altro si era ucciso. Come nel caso di morte di un console, la "legalità costituzionale" avrebbe preteso la nomina almeno di un nuovo collega» (in questo senso cf. anche De Martino 1972-75, IV, 121). In altre parole, Ottaviano, pur non rinunciando alla carica, si astenne dall'esercitarla in quanto ormai completamente delegittimata sul piano politico e attaccabile anche su quello giuridico. In un tale contesto, una nuova attribuzione di prerogative già comprese nella *lex Titia* è un'ipotesi del tutto sensata.

considerò esaurito il ruolo politico-istituzionale del triumvirato e volle prima di tutto apparire come console e guidare in questa veste la guerra contro Antonio e Cleopatra. Anche se le nostre fonti non sono chiare in proposito, è verosimile che da questa data egli abbia evitato di prendere unilateralmente decisioni che derogavano da quelle normalmente consentite ai consoli e abbia deciso di agire il più possibile all'interno delle tradizionali istituzioni repubblicane, che d'altra parte erano ormai totalmente piegate al suo volere. Ciò nonostante, gli anni 29-26 videro uno strettissimo controllo sui consolati, affidati solamente ai membri più fidati della fazione di Ottaviano. L'uscita dal regime triumvirale doveva avvenire in maniera sicura e nulla poteva essere lasciato al caso. Anche per questo motivo era necessario mantenere i poteri triumvirali, anche se non era conveniente né mostrarli né utilizzarli. La mancata rotazione dei *fascēs* con il collega al consolato dava a Ottaviano una concreta preminenza istituzionale; tuttavia, non ci è dato sapere in che modalità egli controllasse le elezioni, le assegnazioni provinciali e l'attività degli altri magistrati. Il dominio di fatto ottenuto a partire dalla messa fuori legge di Antonio e la fuga dei suoi partigiani, facendo cadere ogni opposizione, concedeva a Ottaviano il lusso di agire al di fuori delle prerogative della *lex Titia*, qualora non strettamente necessario⁸¹.

Non sarebbe dunque sorprendente se l'editto di abrogazione fosse in realtà non solo l'ultimo ma anche l'unico vero utilizzo esplicito dell'autorità triumvirale dopo la fine del 32⁸². I tanto odiati poteri dispotici riapparivano così un'ultima volta solo per rimediare alle illegalità e alle ingiustizie che con essi erano state perpetrate. La contemporanea opera riformatrice condotta grazie alla *potestas censoria* aiutava a confondere le idee sul vero potere che permetteva il provvedimento. Ormai gli spettatori della politica romana dovevano cominciare a non distinguere cosa veniva compiuto sulla base del consolato e cosa in virtù di attribuzioni speciali. Da lì a poco la cosa sarebbe divenuta ancora più complessa

⁸¹ Le fonti, come nota giustamente Laffi 2001, 46-47, sembrano indicare che i triumviri procedessero a nominare direttamente i magistrati, senza necessità di passare dai comizi. Non sappiamo se questa pratica sia terminata dopo la deposizione del titolo triumvirale da parte di Ottaviano e se dunque questi si sia limitato a *commendare* dei candidati.

⁸² A parte l'editto del 28, infatti, tra 31 e 27 è molto difficile indicare provvedimenti che debbano per forza presupporre l'uso dei poteri triumvirali, tranne forse la nomina di Mecenate a guardiano dell'Urbe durante la campagna in Oriente contro Antonio e Cleopatra (Dio Cass. XLIX 16,1). Ciò che le fonti attribuiscono a un'azione unilaterale di Ottaviano poteva benissimo essere stato approvato secondo le procedure tradizionali.

con la comparsa della *tribunicia potestas* e di ulteriori incarichi. L'editto di abrogazione venne pubblicamente lodato dal senato come atto di moderazione e di rispetto dello stato, ma Ottaviano non pare abbia voluto dare particolare eco a questa celebrazione. Sia la produzione sia la circolazione degli aurei con la legenda LEGES ET IVRA P. R. RESTITVIT furono verosimilmente limitate⁸³. I nostri esemplari provengono dalla provincia d'Asia forse anche perché lì era più facile mostrarsi come restauratore del diritto, in quanto le ingiustizie dell'epoca delle guerre civili erano associate per lo più con la figura dei Cesaricidi e con quella di Antonio.

Sarebbe troppo dire che la celebrazione dell'editto di abrogazione imbarazzava Ottaviano perché mostrava per l'ultima volta l'utilizzo dei poteri triumvirali. È forse meglio dire che il ricordo di questo atto non si armonizzava bene con la strategia politica di far dimenticare il ruolo attivo giocato nella fase distruttiva delle guerre civili. Ottaviano preferiva presentarsi come portatore della pace e iniziatore di una nuova era. Per questo motivo, l'aureo del 28, nella sua semplice relazione con l'editto abrogativo, non può essere preso come simbolo programmatico della transizione al principato. In definitiva, la *restitutio rei publicae* pare destinata a rimanere un mito della storiografia moderna su Augusto ancora per molto tempo.

⁸³ Nonostante l'enorme significato politico che si è voluto dare all'*aureus*, lo scarsissimo numero di esemplari mostra una netta differenza rispetto ad altri messaggi che dovevano stare decisamente più a cuore al principe. A titolo esemplificativo, se consideriamo solo gli aurei inclusi nel *Roman Imperial Coinage* fino al 18 a.C., Ottaviano/Augusto volle celebrare molto più chiaramente la concessione della *corona civica* (monete con legenda OB CIVIS SERVATOS o simili, RIC 29a-b; 30a-b; 278; 285; 302; 312), quella del *clupeus virtutis* (RIC 31-32; 61-62; 76a-b; 78; 85a-b; 90-91), la dedica dell'altare di *Fortuna redux* (RIC 53a-b; 55), la riconsegna delle insegne sottratte a Crasso dai Parti (RIC 60; 80a-b; 85a-b; 131; 133; 521-522).

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Abdy, Harling 2005

R.Abdy – N.Harling, *Two Important New Roman Coins*, «NC» CLXV (2005), 175-178.

Anello 1980

P.Anello, *La fine del secondo triumvirato*, in M.J.Fontana et al. (ed.), *Φιλίας χάριν. Miscellanea di studi classici in onore di Eugenio Manni*, I, Roma 1980, 103-114.

Badian 1985

E.Badian, *A Phantom Marriage Law*, «Philologus» CXXIX (1985), 82-98.

Badian 1991

E.Badian, *M. Lepidus and the Second Triumvirate*, «Arctos» XXV (1991), 5-16.

Betti 1915

E.Betti, *Il carattere giuridico del principato di Augusto*, Città di Castello 1915.

Bleicken 1990

J.Bleicken, *Zwischen Republik und Prinzipat: zum Charakter des Zweiten Triumvirats*, Göttingen 1990.

Börm, Havener 2012

H.Börm, W. Havener, *Octavians Rechtsstellung im Januar 27 v.Chr. und das Problem der "Übertragung" der res publica*, «Historia» LXI (2012), 202-220.

Botrè 2011

C.Botrè, *Gocce di storia. La storia di Roma in periodo repubblicano documentata da significative coniazioni e metodi di indagine archeometrica*, Roma 2011.

Cartledge 1975

P.Cartledge, *The Second Thoughts of Augustus on the Res Publica in 28/7 B.C.*, «Hermathena» CXIX (1975), 30-40.

Ciccotti 1896

E.Ciccotti, *La fine del secondo triumvirato*, «RFIC» XXIV (1896), 80-93.

Coli 1953

U.Coli, *Sui limiti di durata delle magistrature romane*, in *Studi in onore di V. Arangio-Ruiz nel XLV anno del suo insegnamento*, IV, Napoli, 1953, 395-418.

Costabile 2012

F.Costabile, *RG. 34.1: «[Pot]iens Re[rum] Om[n]ium» e l'Edictum de reddenda re publica*, in G.Purpura (ed.), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniaci (FIRA). Studi preparatori*, I, *Leges*, Torino 2012, 255-294.

Dalla Rosa 2014

A.Dalla Rosa, *Cura et tutela: l'origine del potere imperiale sulle province proconsolari*, Stuttgart 2014.

De Francisci 1930

P.De Francisci, *La costituzione augustea*, in *Studi in onore di Pietro Bonfante*, I, Milano 1930, 3-43.

De Martino 1972-75

F.De Martino, *Storia della costituzione romana*, Napoli 1972-75.

De Visscher 1949

F.De Visscher, *Nouvelles études de droit romain public et privé*, Milano 1949.

Eck 1995

W.Eck, *Zur Durchsetzung von Anordnungen und Entscheidungen in der hohen Kaiserzeit: die administrative Informationsstruktur*, in W.Eck (ed.), *Die Verwaltung des Römischen Reiches in der Hohen Kaiserzeit*, I, Basel 1995, 55-79.

Ermatinger 1993

J.W.Ermatinger, *ILS 77 and 78: The End of the Second Triumvirate*, «Historia» XLII (1993), 109-110.

Fadinger 1969

V.Fadinger, *Die Begründung des Prinzipats: quellenkritische und staatsrechtliche Untersuchungen zu Cassius Dio und der Parallelüberlieferung*, Berlin 1969.

Ferrary 2001

J.-L.Ferrary, *À propos des pouvoirs d'Auguste*, «CCG» XII (2001), 101-154.

Ferrary 2012

J.-L.Ferrary, *La législation augustéenne et les dernières lois comitiales*, in J.-L.Ferrary (ed.), *Leges publicae: La legge nell'esperienza giuridica romana*, Pavia 2012, 569-592.

Ferrero 1901-1906

G.Ferrero, *Grandezza e decadenza di Roma*, Milano 1901-1906.

Gabba 1970

E.Gabba, *La data finale del secondo triumvirato*, «RFIC» XCVIII (1970), 5-16.

Girardet 1990a

K.M.Girardet, *Der Rechtsstatus Oktavians im Jahre 32 v. Chr.*, «RhM» CXXXV (1990), 322-350.

Girardet 1990b

K.M.Girardet, *Die Entmachtung des Konsulates im Übergang von der Republik zur Monarchie und die Rechtsgrundlagen des Augusteischen Prinzipats*,

- in W.Görler – S.Koster (ed.), *Pratum Saraviense: Festgabe für Peter Steinmetz*, Stuttgart 1990, 89-126.
- Girardet 1995
K.M.Girardet, *Per continuos annos decem (res gestae divi Augusti 7, 1): zur Frage nach dem Endtermin des Triumvirats*, «Chiron» XXV (1995), 147-161.
- Girardet 2000a
K.M.Girardet, *Das Edikt des Imperator Caesar in Suetons Augustusvita 28, 2: politisches Programm und Publikationszeit*, «ZPE» CXXXI (2000), 231-243.
- Girardet 2000b
K.M.Girardet, *Imperium maius: politische und verfassungsrechtliche Aspekte. Versuch einer Klärung*, in A.Giovannini (ed.), *La Révolution romaine après Ronald Syme: bilans et perspectives*, Vandoeuves-Genève 2000, 167-236.
- Grant 1946
M.Grant, *From imperium to auctoritas: A Historical Study of aes Coinage in the Roman Empire, 49 B.C.-A.D. 14.*, London 1946.
- Grenade 1961
P.Grenade, *Essai sur les origines du principat: investiture et renouvellement des pouvoirs impériaux*, Paris 1961.
- Herzog 1884
E.Herzog, *Geschichte und System der Römischen Staatsverfassung*, Leipzig 1884.
- Hinard 1985
F.Hinard, *Les proscriptions de la Rome républicaine*, Roma 1985.
- Hurlet 1993
F.Hurlet, *La dictature de Sylla: monarchie ou magistrature républicaine? Essai d'histoire constitutionnelle*, Bruxelles-Rome 1993.
- Hurlet – Dalla Rosa 2009
F.Hurlet – A.Dalla Rosa, *Un quindicennio di ricerche su Augusto. Un bilancio storiografico*, «SCO» LV (2009), 169-231.
- Hurlet – Mineo 2009
F.Hurlet – B.Mineo (ed.), *Le principat d'Auguste: réalités et représentations du pouvoir autour de la Res publica restituta*, Rennes 2009.
- Jones 1970
A.H.M.Jones, *Augustus*, London 1970.
- Jörs 1894
P.Jörs, *Die Ehegesetze des Augustus*, Marburg 1894.

Judge 1974

E.A.Judge, *Res publica restituta: A Modern Illusion*, in J.A.S.Evans (ed.), *Polis and Imperium: Studies in Honour of Edward Togo Salmon*, Toronto 1974, 279-311.

von Kaenel 1994

H.-M. von Kaenel, *Die antike Numismatik und ihr Material*, «GNS» CLXXIII (1994), 1-12.

Karlowa 1885

O.Karlowa, *Römische Rechtsgeschichte*, Leipzig 1885.

Kolbe 1914

W.Kolbe, *Das zweite Triumvirat*, «Hermes» XLIX (1914), 273-295.

Kornemann 1905

E.Kornemann, *Zum Streit um die Entstehung des Monumentum Ancyranum*, «Klio» V (1905), 317-332.

Kromayer 1888

J.Kromayer, *Die rechtliche Begründung des Principats*, Marburg 1888.

Laffi 2001

U.Laffi, *Poteri triumvirali e organi repubblicani*, in U.Laffi (ed.), *Studi di storia romana e di diritto*, Roma 2001, 423-454.

Lange 1876

L. Lange, *Römische Alterthümer*, Berlin 1876.

Mantovani 2008

D.Mantovani, *Leges et iura p(opuli) R(omani) restituit. Principe e diritto in un aureo di Ottaviano*, «Athenaeum» XCVI (2008), 5-54.

Martini 1992

R.Martini, *Note in calce ad una falsa emissione aurea di Octavianus recentemente apparsa sul mercato antiquario*, «Annotazioni Numismatiche» V (1992), 94-95.

Martini 1996

R.Martini, *Nuova nota a conferma della falsità dell'aureo di Ottaviano*, «Annotazioni Numismatiche» XXI (1996), 465-467.

Millar 1973

F.Millar, *Triumvirate and Principate*, «JRS» LXIII (1973), 50-67.

Mommsen 1887-88

Th.Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, I-III, Leipzig 1887-88.

Neesen 1980

L.Neesen, *Untersuchungen zu den direkten Staatsabgaben der römischen Kaiserzeit (27 v. Chr.-284 n. Chr.)*, Bonn 1980.

Pellecchi 2014

L.Pellecchi, «*Quae triumviratu iusserat abolevit*». *Gli esordi del potere normativo di Augusto in materia fiscale*, in J.L.Ferrary – J.Scheid (ed.), *Il princeps romano: autocrate o magistrato? Fattori giuridici e fattori sociali del potere imperiale da Augusto a Commodo*, Pavia 2014, in stampa.

Pina Polo 2011

F.Pina Polo, *The Consul at Rome: The Civil Functions of the Consuls in the Roman Republic*, Cambridge 2011.

Raggi 2006

A.Raggi, *Seleuco di Rhosos: cittadinanza e privilegi nell'Oriente greco in età tar-do-repubblicana*, Pisa 2006.

RIC

C.H.V.Sutherland, *Roman Imperial Coinage*, I, London 1984.

Rich 1992

J.W.Rich, *The Second Triumvirate*, «CR» XLII (1992), 112-114.

Rich 2012

J.W.Rich, *Making the Emergency Permanent: auctoritas, potestas and the Evolution of the Principate of Augustus*, in Y.Rivière (ed.), *Des réformes augustéennes*, Roma 2012, 37-121.

Rich, Williams 1999

J.W. Rich – J.H.C.Williams, *Leges et iura p. R. restituit: A New Aureus of Octavian and the Settlement of 28-27 BC*, «NC» CLIX (1999), 169-213.

Ridley 2003

R.T.Ridley, *The Emperor's Retrospect: Augustus' Res gestae in Epigraphy, Historiography, and Commentary*, Leuven 2003.

Roddaz 2003

J.-M.Roddaz, *La métamorphose d'Octavien à Auguste*, in S.Franchet d'Espèrey (ed.), *Fondements et crises du pouvoir*, Bordeaux 2003, 397-418.

RPC I

A.Burnett et al., *Roman Provincial Coinage. I. From the death of Caesar to the death of Vitellius*, London 1992.

Samter 1909

E.Samter, *Fasces*, «REA», 6/2, Stuttgart 1909, 2002-2006.

Scheid 2007

J.Scheid, *Res gestae divi Augusti*, Paris 2007.

Scuderi 1979

R.Scuderi, *Problemi fiscali a Roma in età triumvirale*, «Clio» XV (1979), 341-368.

Suspène 2009

A.Suspène, *Aspects numismatiques de la res publica restituta augustéene*, in F. Hurllet, B. Mineo (a cura di), *Le principat d'Auguste: réalités et représentations du pouvoir autour de la Res publica restituta*, Rennes, 2009, 145-167.

Syme 1939

R.Syme, *The Roman Revolution*, Oxford, 1939.

Todisco 2007

E. Todisco, *La res publica restituta e i Fasti Praenestini*, in M. Pani (a cura di), *Epigrafia e territorio. Politica e società. Temi di antichità romane*, VIII, Bari, 2007, 341-358.

Vervaeet 2009

F.J.Vervaeet, *In What Capacity Did Caesar Octavianus Restitute the Republic?*, in F. Hurllet, B. Mineo (a cura di), *Le principat d'Auguste: réalités et représentations du pouvoir autour de la Res publica restituta*, Rennes, 2009, 49-71.

Vervaeet 2010

F.J. Vervaeet, *The Secret History. The Official Position of Imperator Caesar Divi Filius from 31 to 27 BCE*, «AncSoc», XL(2010), 79-152.

Zehnacker 2003

H.Zehnacker, *Quelques remarques sur le revers du nouvel aureus d'Octavien (28 av. J.-C.)*, «BSFN», LVIII (2003), 1-3.